

Orig. Affari Generali  
Copia: Ass. Biella  
Sindaco

C.A. Sig Sindaco dott. Donato Gentile

e P.C. All'Assessore Competente

Città di Biella, 30/01/2014  
Prot. N. 0006250

#### Mozione

Oggetto: gioco d'azzardo

#### **Premesso che**

Nel Biellese ogni giorno vengono giocati, nelle varie tipologie di giochi d'azzardo esistenti, circa 673mila euro. Del totale giocato, sono ben 130mila euro i soldi che vengono persi, ogni giorno, dai giocatori biellesi. (Fonte dati Osserva Biella)

#### **Appurato che**

Da sempre il gioco d'azzardo è diffusissimo in Italia ma coinvolge maggiormente determinate categorie di persone: le fasce più deboli. Nel gioco investe di più chi ha un reddito inferiore: giocano il 47% degli indigenti, il 56% degli appartenenti al ceto medio-basso, il 66% dei disoccupati. (Fonte dati Osserva Biella)

#### **Ribadito che**

Rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie.

#### **Ritenuto che**

Il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto l'art. 50 del Dlgs 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

### **Preso atto che**

Il TAR Lombardia, in data 13 gennaio 2014 con una ordinanza molto rilevante e innovativa dal punto di vista della giurisprudenza in materia, ha respinto la richiesta di sospensiva, presentata da due titolari di bar e sale gioco di Lecco, contro la disposizione del Sindaco per la limitazione degli orari di utilizzo delle slot machine in tutti gli esercizi pubblici, ritenendo che l'Amministrazione comunale ha il potere di limitare l'orario di utilizzo degli apparecchi da gioco negli esercizi pubblici, per tutelare la salute pubblica dei cittadini.

Questa ordinanza del TAR Lombardia legittima una possibilità di azione del Sindaco in materia di contrasto al gioco d'azzardo, valutandone gli impatti negativi dal punto di vista socio-sanitario.

### **S'impegna il Sindaco e la Giunta comunale a :**

Limitare l'orario massimo di attivazione dalle ore 10.00 alle ore 20.00 per l'esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui art.110 comma 6 di cui al R.D. 773/1931 presenti in :

esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S.

esercizi autorizzati ex art. 88 T.U.L.P.S.

e con l'obbligo, in caso di autorizzazione ex art. 88 TULPS, di comunicare al Comune l'orario praticato.

Biella 29/01/2014

**Il gruppo Consiliare I love Biella**

Nicola Simone

Benito Possemato